

STATUTI

I. NORME GENERALI

Articolo 1 Nome

L'Associazione liberale radicale per l'ambiente (ALRA) è un'associazione ai sensi degli art. 60ss del Codice civile svizzero, nonché un'organizzazione d'area liberale ai sensi degli art. 66ss dello statuto del Partito Liberale Radicale Ticinese (PLRT).

Articolo 2: Scopo

L'ALRA si prefigge il promovimento di un crescente impegno del singolo individuo e, di riflesso, delle istituzioni nella salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo, ai fini del conseguimento di un benessere qualitativo e non solo quantitativo.

In particolare il suo intento è quello di sensibilizzare il PLRT all'impegno per l'ambiente.

L'ALRA ha quale particolare obiettivo la ricerca di un equilibrio di competenze e di valori nella relazione ambiente-economia, tramite il promovimento di un dibattito libero, sui problemi ambientali importanti dell'ecologia, della pianificazione del territorio, dell'energia, dei traffici e dell'educazione ambientale.

Articolo 3 Soci

Può essere socio dell'associazione chiunque è vicino all'attività del PLRT e simpatizzi con l'attività dell'associazione.

Articolo 4 Sede

L'Associazione ha sede presso il domicilio del proprio Presidente.

II. ORGANIZZAZIONE

Articolo 5 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Comitato.

A. ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 6 Composizione

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione ed è costituita dalla riunione di tutti i soci.

Articolo 7 Competenze

L'Assemblea dei soci:

- a) approva gli indirizzi e l'attività dell'associazione
- b) modifica lo statuto,
- c) elegge ogni anno il Comitato e ne nomina il Presidente o i co-Presidenti,*

- d) nomina i propri rappresentanti al Congresso cantonale (art. 44d dello statuto PLRT), nonché i propri delegati al Comitato cantonale (art. 51 d dello statuto PLRT)
- e) nomina un revisore di conti, il quale presenta annualmente all'Assemblea dei soci un rapporto sulla gestione finanziaria e sulla situazione di cassa;
- f) dopo lettura del rapporto del revisore, delibera sull'approvazione dei conti,
- g) decide ogni altra questione non affidata al Comitato

Articolo 8 Funzionamento

L'Assemblea dei soci può validamente deliberare qualsivoglia sia il numero dei presenti alle sedute.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alle sedute.

B. COMITATO

Articolo 9 Composizione

Il Comitato è composto da quattro a nove membri, compreso il Presidente.

Articolo 10 Competenze

Il Comitato:

- a) elabora il programma d'attività e lo sottopone all'Assemblea dei soci;
- b) svolge compiti operativi nei limiti degli indirizzi votati dall'Assemblea dei soci;
- c) convoca l'Assemblea dei soci con preavviso di almeno dieci giorni ed almeno una volta all'anno.

Articolo 11 Funzionamento

Il Comitato nomina al proprio interno, durante la prima seduta, uno o più Vicepresidenti, il Segretario ed il Cassiere.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, del Vicepresidente ogni qualvolta è necessario.

III. FINANZE

Articolo 12 Contributi

Per il finanziamento delle proprie attività, l'associazione si avvale dell'incasso della tassa sociale e di contributi volontari.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 Rinvio

Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto fanno stato le norme degli art. 60ss del Codice civile svizzero.

Approvato dall'Assemblea dei soci il 27 gennaio 2004 a Mendrisio

* emendamento approvato all'assemblea dei soci il 8 giugno 2010 a Giubiasco